DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 gennaio 2024, n. 20

Regolamento regionale di attuazione della L.R. 12 agosto 2022, n. 18 recante "Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali". Adozione definitiva.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Alessandro Delli Noci, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario istruttore e dalla Dirigente del Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Competitività, riferisce quanto segue:

Visti:

- Lo Statuto della Regione Puglia;
- gli artt. 4,5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;
- l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n.69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
- l'art. 18 del D.lgs. n. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
- il Regolamento (UE) n. 679/2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e il successivo D.Lgs. n. 101/2018 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016";
- gli artt. 20 e 21 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), di cui al D. Lgs. n. 82/2005;
- la D.G.R. n. 1444 del 30 luglio 2008;
- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. 03 luglio 2023 n. 938 del Registro delle Deliberazioni recante D.G.R. n. 302/2022 "Valutazione di impatto di genere. Sistema di gestione e di monitoraggio". Revisione degli allegati;
- la D.G.R. n. 1974 del 07.12.2020, recante "Approvazione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0", pubblicata sul BURP n. 14 del 26.01.2021;
- il D.P.G.R. 22.01.2021, n. 22 recante "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0";
- la D.G.R. n. 685 del 26.04.2021 "Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo "MAIA 2.0". Conferimento incarico di Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico all'avv. Gianna Elisa Berlingerio;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1289 del 28 luglio 2021 e ss.mm.ii., riguardante la istituzione delle nuove Sezioni ai sensi dell'art. 8, comma 4 del D.P.G.R. n. 22/2021, nella quale, tra le altre, è istituita la Sezione Competitività;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 263 del 10 agosto 2021 e ss.mm.ii. di attuazione della D.G.R. n.1289/2021, ovvero di definizione delle Sezioni e delle relative funzioni;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1576 del 30/09/2021 di conferimento dell'incarico di direzione della Sezione Competitività al Dirigente dott. Giuseppe Pastore;
- la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", ed in particolare i commi da 376 a 384 dell'articolo 1, che promuovono la costituzione e favoriscono la diffusione delle società benefit;
- l'art. 38 ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e successive modificazioni e integrazioni;

- il decreto interministeriale 12 novembre 2021 di attuazione dell'art. 38 *ter* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
- la Legge regionale 12 agosto 2022, n. 18 "Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali".

Considerato che:

- l'art. 1 della Legge regionale 12 agosto 2022, n. 18 "Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali", prevede che la Regione Puglia, per perseguire l'obiettivo della crescita sostenibile del sistema produttivo pugliese, in attuazione dell'articolo 11 dello Statuto e in armonia con le disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), articolo 1, commi da 376 a 384, intende favorire e incentivare la diffusione sul territorio regionale delle società benefit secondo la loro definizione normativa di società che conciliano lo scopo di lucro con una o più finalità di beneficio comune, in tal modo perseguendo la produzione di valore aggiunto sociale mediante modelli di business sostenibili e inclusivi;
- l'art. 2, comma 4 della Legge regionale 12 agosto 2022, n. 18 ha previsto l'adozione di un Regolamento regionale per la disciplina dei requisiti e delle modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Società benefit di Puglia (SBP), a cui sono iscritte le società, aventi sede legale o sede operativa in Puglia, per costituire la comunità di società benefit pugliesi e accedere ad eventuali incentivi o premialità nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato;
- l'art. 3, comma 3 della Legge regionale 12 agosto 2022, n. 18 ha demandato al Regolamento regionale di cui all'art. 2, comma 4 della Legge regionale, la disciplina relativa all'attribuzione ed all'uso del marchio regionale delle SBP, che consente ed assicura, alle società che risultano iscritte all'Albo, la piena e immediata riconoscibilità di quelle realtà produttive che perseguono una o più finalità di beneficio comune ed operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, di comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti, associazioni e stakeholders che ne riportino l'interesse;
- l'art. 4, comma 2 della Legge regionale 12 agosto 2022, n. 18 ha previsto che il Regolamento regionale di cui all'art. 2, comma 4 disciplini gli interventi in favore delle società benefit di cui all'art. 4, comma 1;
- l'art. 6, comma 2 della Legge regionale 12 agosto 2022, n. 18 ha previsto che il Regolamento regionale di cui all'art. 2, comma 4 disciplini altresì gli hub territoriali che dovranno facilitare la diffusione della conoscenza della disciplina, delle caratteristiche e dei benefici delle società benefit, la disseminazione delle buone prassi delle società benefit già esistenti, la creazione di competenze sul tema e la promozione di collaborazione tra soggetti pubblici e privati.

Considerato altresì che:

- con l'introduzione delle disposizioni di cui alla Legge regionale 12 agosto 2022, n. 18 si è inteso da un lato sostenere la biodiversità di modelli che intendono generare competitività attraverso azioni di mutuo interesse e, dall'altro, incentivare un cambio di mindset, il quale a sua volta può favorire la creazione di nuove competenze e nuove professionalità da mettere al servizio: un valore, questo, non misurabile solo in termini di profitto, bensì in termini di impatto sociale;
- la creazione di hub del territorio ha la finalità di mettere a disposizione del tessuto economico le diverse competenze espresse da tali società, per far nascere nuovi progetti di collaborazione tra soggetti pubblici e privati. Tale attività può consentire di cogliere le opportunità legate alla concreta applicazione degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda ONU 2030 e, alla luce del Green New Deal europeo, del PNRR e del NextGeneration EU.

Rilevato che:

- con D.G.R. n. 1828 del 07.12.2023, la Giunta Regionale ha approvato il Regolamento regionale di attuazione della L.R. 12 agosto 2022, n. 18, recante "Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali", di cui all'allegato A della stessa deliberazione;
- in data 15.12.2023, la suddetta D.G.R è stata trasmessa alla Commissione Consiliare competente ai fini

dell'acquisizione del parere preventivo obbligatorio non vincolante, ai sensi dell'art. 44, comma 2 della L.R. n. 7/2004, come modificato dall'art. 3 della L.R. n. 44/2014;

- nella seduta del 11.01.2024, la Commissione Consiliare ha espresso all'unanimità parere favorevole in merito, con la raccomandazione di recepimento delle indicazioni contenute nell'ATN sottoscritto in data 05.12.2023 relative ai termini per l'entrata in vigore del Regolamento;
- in particolare, l'Analisi Tecnico-normativa ai sensi dell' art. 7 L.R. n. 29/2011 ha rilevato quanto di seguito riportato: "con riferimento all'articolo 16 che dispone l'entrata in vigore del Regolamento decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione sul BURP, si segnala per gli eventuali interventi correttivi da effettuare in sede di adozione definitiva del testo regolamentare che l'art. 53 dello Statuto regionale prevede che i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione".

Ravvisata la necessità di:

- procedere all'adozione definitiva del Regolamento regionale di attuazione della L.R. 12 agosto 2022, n. 18, recante "Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali" di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, come modificato a seguito del recepimento della raccomandazione espressa nel parere della Commissione Consiliare del 11.01.2024, di recepimento delle indicazioni contenute nell'ATN sottoscritto in data 05.12.2023 relative ai termini per l'entrata in vigore del Regolamento.

VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs 196/03, come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018" - Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs.n. 196/2003 ss.mm.ii., ed ai sensi del vigente Regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.

Valutazione di impatto di genere (atto collegato)

Ai sensi della D.G.R. n. 938 del 03/07/2023, la presente deliberazione deriva dalla D.G.R. n. 1828 del 07.12.2023 per la quale si è proceduto alla valutazione di impatto di genere risultata neutra.

Copertura Finanziaria ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi del comma 4, lettera k), dell'articolo 4 della L.R. n. 7/1997, propone alla Giunta:

- 1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente riportato, parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. Di procedere all'adozione definitiva del Regolamento regionale di attuazione della L.R. 12 agosto 2022, n. 18, recante "Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali", di cui all'allegato A alla presente deliberazione, come modificato a seguito del recepimento della raccomandazione espressa nel parere della Commissione Consiliare del

- 11.01.2024, di recepimento delle indicazioni contenute nell'ATN sottoscritto in data 05.12.2023 relative ai termini per l'entrata in vigore del Regolamento.
- 3. Di autorizzare il dirigente della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali.
- 4. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul portale www.regione.puglia.it.

I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale ed europea, che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dell'art 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Puglia e che il presente schema di provvedimento è stato predisposto da:

Il Funzionario istruttore Maria Teresa Laserra

La Dirigente del Servizio Aree Industriali Produttive e Strumenti Finanziari Silvia Visciano

Il Dirigente della Sezione Competitività Giuseppe Pastore

La sottoscritta Direttora del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 e 20 del DPGR n. 22/2021.

La Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico Gianna Elisa Berlingerio

L'Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore allo Sviluppo Economico Alessandro Delli Noci;
- vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore, dalla Dirigente del Servizio Aree Industriali e Produttive e Strumenti Finanziari e dal Dirigente della Sezione Competitività, confermata dalla Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico;
- a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1. Di prendere atto di quanto esposto in narrativa che si intende integralmente riportato, parte integrale e sostanziale della presente deliberazione.
- 2. Di procedere all'adozione definitiva del Regolamento regionale di attuazione della L.R. 12 agosto 2022, n. 18, recante "Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali", di cui all'allegato A alla presente deliberazione, come modificato a seguito del recepimento della raccomandazione espressa nel parere della Commissione Consiliare del 11.01.2024, di recepimento delle indicazioni contenute nell'ATN sottoscritto in data 05.12.2023 relative ai termini per l'entrata in vigore del Regolamento.

- 3. Di autorizzare il dirigente della Sezione Competitività a porre in essere tutti i provvedimenti consequenziali.
- 4. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, nonché sul portale www.regione.puglia.it.

Il Segretario della Giunta ANNA LOBOSCO Il Presidente della Giunta RAFFAELE PIEMONTESE



Regolamento	Regionale	n	di attuazione	della L.R. 12
agosto 2022,	n. 18 "Istituzione d	dell'Albo regionale	delle società	benefit e del
relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali"				

Art. 1

(Oggetto)

- 1. Il presente Regolamento disciplina i requisiti e le modalità per l'iscrizione e la tenuta dell'Albo regionale delle Società benefit di Puglia (SBP), contenente l'elenco delle società aventi sede legale e/o sede operativa in Puglia che costituiscono la comunità delle società benefit pugliesi. L'Albo è istituito e tenuto presso l'Assessorato allo Sviluppo economico della Regione Puglia Sezione Competitività, ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 4, della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18 (Istituzione dell'Albo regionale delle società benefit e del relativo marchio. Indirizzi sugli incentivi alle società benefit regionali).
- 2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, l'attribuzione e l'uso del marchio regionale delle Società benefit di Puglia (SBP), ai sensi dell'art. 3 della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18, gli interventi in favore delle Società benefit di cui all'art. 4, comma 1 e gli hub territoriali di cui all'art. 6, comma 1.

Art. 2

(Definizioni)

- 1. Ai fini del presente Regolamento, si intende per:
 - a) «Società benefit»: le società di cui al libro V, titoli V e VI del codice civile che, ai sensi dell'art. 1, comma 376, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, «nell'esercizio di un'attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse»;
 - b) «Albo»: l'Albo regionale della Società benefit di Puglia di cui all'art. 2 della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18;
 - c) «beneficio comune»: ai sensi dell'art. 1, comma 378, lett. a) della Legge 28 dicembre 2015,
 n. 208, «il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 376»;
 - d) «altri portatori di interesse»: ai sensi dell'art. 1, comma 378, lett. b) della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, «il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 376, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile»;

e) «Marchio»: il Marchio regionale delle Società benefit di Puglia di cui all'art. 3 della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18.

Art. 3

(Iscrizione all'Albo)

1. L'iscrizione all'Albo avviene su istanza della società interessata previo accertamento dei requisiti previsti dal presente Regolamento, senza oneri a carico dell'impresa.

Art. 4

(Sezioni)

- 1. L'Albo è articolato nelle seguenti tre Sezioni:
 - Sezione I): start up innovative (già iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, istituita dall'art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221) benefit;
 - Sezione II): società benefit partecipate da enti pubblici;
 - Sezione III): altre società benefit.
- 2. In presenza di start up innovative partecipate da enti pubblici, la società interessata è iscritta nella Sezione II): società benefit partecipate da enti pubblici.
- 3. L'Albo è caricato su piattaforma digitale ed è formato e gestito nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, pubblicità e trasparenza.
- 4. La piattaforma che ospita l'Albo contiene altresì: una sezione a libero accesso dove sono raccolte le informazioni utili sulle società benefit iscritte all'Albo e lo sportello virtuale di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 5

(Requisiti)

- 1. Per l'iscrizione all'Albo la società richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere una società benefit, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera a) del presente Regolamento;
 - aver adempiuto alle previsioni dell'art. 1, commi 382 e 383 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 in ordine alla redazione e pubblicazione dell'ultima relazione annuale concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario;
 - c) essere iscritta nel Registro delle Imprese di una Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura pugliese, ovvero disporre di una sede operativa in Puglia;
 - d) non essere sottoposta alle procedure disciplinate dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;

- e) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- f) essere in regola con la normativa antimafia;
- g) rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso ed essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori;
- h) non essere stata oggetto nell'ultimo biennio di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche; detto requisito deve sussistere sia in capo alla società che al legale rappresentante;
- i) aver depositato presso il Registro delle Imprese almeno un bilancio consuntivo.

Art. 6

(Procedimento per l'iscrizione all'Albo)

- 1. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, il legale rappresentante della società benefit, o un soggetto munito di poteri di rappresentanza (di seguito operatore), o un soggetto delegato (professionista abilitato), compila apposita istanza, esclusivamente in modalità telematica, accedendo con SPID, CIE o CNS alla piattaforma digitale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia. Nell'istanza deve essere indicata la Sezione dell'Albo per la quale si richiede l'iscrizione.
- 2. Ai fini dell'iscrizione, in fase di compilazione dell'istanza telematica, l'operatore è tenuto a rendere le autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio) inerenti il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento.
- 3. Sul sito istituzionale della Regione Puglia viene resa disponibile la piattaforma digitale per l'iscrizione con le relative istruzioni per la compilazione e l'invio dell'istanza.

Art. 7

(Istruttoria delle istanze)

- 1. La Sezione Competitività esamina le istanze di ammissione all'Albo, accertando l'idoneità, completezza e regolarità della documentazione inviata ed il possesso dei requisiti di cui all'art. 5.
- 2. In caso di esito positivo dell'istruttoria, la Sezione iscrive la società nell'Albo, comunicando via PEC all'operatore la Sezione di iscrizione all'Albo e il numero di iscrizione.
- 3. In caso di esito negativo della istruttoria, la Sezione Competitività comunica alla società l'impossibilità di procedere all'iscrizione all'Albo richiesta.

- 4. L'incompleta o irregolare compilazione dell'istanza di cui all'articolo 6, comma 1, o delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 6, comma 2, o la mancata allegazione, può essere sanata dall'operatore trasmettendo entro i successivi 60 giorni la documentazione integrativa richiesta dalla Sezione Competitività. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Sezione Competitività comunica alla società l'impossibilità dell'iscrizione all'Albo. Ove invece nei termini previsti venga trasmessa la documentazione integrativa, la Sezione procede all'iscrizione all'Albo, comunicando a mezzo PEC all'operatore la Sezione di iscrizione all'Albo e il numero di iscrizione.
- 5. La Sezione Competitività si riserva di effettuare verifiche, anche a campione, relativamente al possesso dei requisiti dichiarati e alla veridicità delle autocertificazioni.

Art. 8

(Tenuta e aggiornamento dell'Albo)

- 1. L'Albo è liberamente accessibile sul sito Internet ove è reso disponibile entro 90 giorni dall'emanazione del presente Regolamento.
- 2. L'iscrizione all'Albo è soggetta a revisione decorsi due anni dalla data di comunicazione di ammissione. Il procedimento di revisione è avviato e gestito dalla Sezione Competitività.
- 3. Trenta giorni prima dell'avvio della procedura di revisione biennale dell'iscrizione all'Albo, le società benefit che intendono confermare la propria iscrizione presentano, attraverso la piattaforma di cui all'articolo 4 del presente Regolamento, un'autocertificazione, resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante:
 - la permanenza dei requisiti di cui all'articolo 5, lett. a), c) e d) del presente Regolamento, precedentemente dichiarati;
 - l'avvenuta allegazione al bilancio societario dell'ultima relazione annuale concernente il
 perseguimento del beneficio comune, di cui all'art. 5, lett. b) del presente
 Regolamento, nonché la sua pubblicazione sul sito internet della società.
- 4. Le società iscritte hanno l'obbligo di comunicare ogni variazione intervenuta rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese in fase di presentazione dell'istanza di ammissione, nel termine di 20 giorni dall'intervenuta modifica.
- 5. La Sezione Competitività si riserva di effettuare periodicamente verifiche, anche a campione, al fine di accertare il permanere dei requisiti di iscrizione e la veridicità delle dichiarazioni rese dalle società, adottando gli opportuni provvedimenti.

Art. 9

(Cancellazione dall'Albo)

- Fatte salve le conseguenze previste dal codice penale ove il fatto integri una fattispecie di reato, al ricorrere delle seguenti condizioni la Sezione Competitività dispone la cancellazione dall'Albo della società:
 - a) falsa dichiarazione in merito alla sussistenza anche di uno solo dei requisiti di iscrizione;

- false o omesse dichiarazioni all'atto della iscrizione o della revisione di cui all'art. 8 del presente Regolamento, anche accertate in un momento successivo all'ammissione o all'aggiornamento dell'Albo;
- utilizzo non corretto e/o ingannevole del marchio regionale delle Società Benefit di Puglia o comunque non conforme al regolamento d'uso del marchio di cui all'articolo 11;
- d) aver ostacolato o non aver collaborato alle verifiche di cui agli articoli 7, comma 5 e 8, comma 5;
- e) aver beneficiato indebitamente di uno degli interventi di cui all'articolo 12 mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute;
- f) mancata comunicazione di eventuali variazioni intervenute rispetto alle informazioni ed alle dichiarazioni rese in fase di presentazione dell'istanza di ammissione, nei termini di cui all'articolo 8, comma 4;
- g) mancato rinnovo dell'iscrizione nel termine di cui all'articolo 8, comma 3;
- h) richiesta di cancellazione avanzata dalla società iscritta.
- Qualora ricorra una o più delle condizioni di cui al comma 1, lettere dalla a) alla g) del presente articolo, la Sezione Competitività ne dà comunicazione alla società interessata, assegnando un termine di 15 giorni per la presentazione di documentate deduzioni in merito.
- 3. Trascorso infruttuosamente tale termine, la Sezione Competitività comunica alla società la cancellazione definitiva dall'Albo.
- 4. Ove nei termini previsti al comma 2 vengano trasmesse documentate controdeduzioni in merito, la Sezione Competitività procede al loro esame e comunica l'esito dell'istruttoria.
- Salvi i casi di cancellazione ai sensi delle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, la società può
 presentare nuova istanza di ammissione decorso un anno dall'avvenuta cancellazione
 dall'Albo.

Art. 10

(Trattamento dei dati)

- 1. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, la Regione Puglia è titolare del trattamento dei dati personali, che si renda necessario per l'iscrizione all'Albo.
- 2. I dati personali forniti dagli interessati verranno utilizzati ai fini dell'iscrizione all'Albo e saranno trattati con sistemi elettronici e manuali secondo i principi di correttezza, lealtà e trasparenza, previsti dalla normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali, tutelando la riservatezza dell'Interessato tramite misure di sicurezza tecniche e organizzative, tali da garantire un livello di sicurezza adeguato.
- 3. L'interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679.

Art. 11

(Utilizzo del marchio regionale delle Società Benefit di Puglia)

- 1. Le società iscritte all'Albo possono utilizzare il marchio regionale delle Società Benefit di Puglia, istituito con Deliberazione della Giunta Regionale, in conformità al regolamento d'uso approvato col medesimo provvedimento.
- 2. Il marchio può essere utilizzato per attività di comunicazione e marketing da parte delle società iscritte all'Albo al fine di assicurare piena e immediata riconoscibilità delle realtà territoriali che perseguono uno o più finalità di beneficio comune di cui all'art. 1, comma 376, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Art. 12

(Interventi in favore delle Società iscritte all'Albo)

- 1. Le società iscritte all'Albo accedono agli interventi in favore delle società benefit previsti dall'articolo 4 della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18.
- 2. Gli interventi in favore delle società benefit iscritte all'Albo possono consistere nelle seguenti tipologie di azioni, che comunque assicurano il rispetto sia dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, pubblicità, proporzionalità, concorrenza e rotazione, sia del diritto dell'Unione europea e della disciplina in tema di aiuti di Stato:
 - a) bandi di finanziamento pubblicati dalla Regione Puglia contenenti specifiche premialità in favore delle società iscritte all'Albo che possono consistere in uno dei seguenti sistemi: i) preferenza in graduatoria; ii) attribuzione di punteggio aggiuntivo; iii) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate; iv) aumento dell'intensità di aiuto concessa;
 - b) bandi di gara, avvisi o inviti che prevedono criteri premiali da applicare alla valutazione dell'offerta in relazione alla valutazione dell'impatto generato di cui all'articolo 1, comma 382, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
 - c) interventi formativi e di sensibilizzazione a favore delle realtà produttive pugliesi, in relazione al tema delle società benefit, promossi anche in collaborazione con le Università del territorio, i Centri di Ricerca, i Distretti e gli Enti bilaterali;
 - d) interventi formativi e di comunicazione nelle materie di interesse generale di cui all'art.
 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, in relazione alle finalità civiche e solidaristiche delle società benefit, promossi in collaborazione con il Terzo Settore pugliese;
 - e) promozione, anche mediante specifiche misure, di forme di partenariato tra il Terzo settore pugliese e le società benefit, orientate al perseguimento delle comuni finalità di utilità sociale;
 - f) valorizzazione delle società benefit, anche tramite l'attribuzione di specifiche premialità, negli avvisi che prevedano incentivi all'occupazione;
 - g) valorizzazione delle società benefit, anche tramite l'attribuzione di specifiche premialità, nei bandi e negli interventi che prevedano la messa a disposizione di edifici o di aree non utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali;

- riconoscimento del ruolo delle società benefit nell'ambito degli standard formativi regionali per la realizzazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale, particolarmente in relazione alle esperienze di impresa simulata;
- i) partecipazione a tavoli di confronto con le società controllate dalla Regione Puglia e con le realtà del Terzo Settore in merito alle strategie di sostenibilità da adottare, in coerenza con gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell'Agenda 2030 dell'ONU. La Sezione Competitività attiva un Tavolo di coordinamento dedicato entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento;
- j) possibilità di accesso all'apposita sezione della piattaforma di cui all'articolo 4 del presente Regolamento per pubblicare le buone prassi adottate dalla società in tema di strategia e politiche di sostenibilità.

Art. 13

(Sportello virtuale)

- La Sezione Competitività istituisce, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, lo Sportello virtuale di cui all'articolo 4, comma 1, lett. d), della Legge Regionale 12 agosto 2022, n. 18, al fine di offrire informazioni e prima consulenza alle società che intendano assumere la qualificazione giuridica di società benefit o che intendano iscriversi all'Albo.
- 2. La Sezione Competitività gestisce lo Sportello di cui al comma 1 anche in collaborazione con altri enti e/o soggetti territorialmente competenti.
- Lo Sportello virtuale è liberamente accessibile attraverso il portale internet istituzionale della Regione Puglia e comprende la piattaforma digitale di cui all'articolo 4 del presente Regolamento.
- 4. Ai fini della promozione delle società benefit, sulla piattaforma digitale di cui all'art. 4 possono essere comunicati e organizzati eventi, seminari, incontri, iniziative informative finalizzati a diffondere il contenuto valoriale e le potenzialità del modello della società benefit.

Art. 14

(Premio annuale)

- La Sezione Competitività istituisce, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, il Premio annuale per le migliori relazioni annuali concernenti il perseguimento del beneficio comune di cui all'art. 1, commi 382 e 383, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 delle società iscritte all'Albo.
- 2. Il Premio, bandito a mezzo di apposito Avviso pubblico, è articolato in tre sezioni, corrispondenti alle Sezioni dell'Albo di cui all'articolo 4.
- 3. La Sezione Competitività assicura ampia visibilità ai risultati anche attraverso la pubblicazione sulla home page del portale istituzionale della Regione Puglia e sullo Sportello virtuale di cui all'articolo 13 del presente Regolamento.

Art. 15

(Hub territoriali)

- 1. La Sezione Competitività istituisce, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, gli Hub territoriali, assicurandone un'adeguata diffusione su tutto il territorio regionale.
- 2. Gli Hub territoriali possono essere ospitati anche presso altri enti e/o soggetti territorialmente competenti. I costi relativi gravano su fondi messi a disposizione dal bilancio finanziario annuale della Regione Puglia.
- 3. Entro il 30 novembre di ogni anno, ciascun Hub territoriale predispone, anche in collaborazione con l'ente presso cui è ospitato, il Piano delle attività dell'anno successivo con l'indicazione delle risorse necessarie alla relativa attuazione.
- 4. Il Piano è trasmesso alla Regione per l'approvazione e l'assegnazione delle relative risorse, previa valutazione da parte della Sezione Competitività, al fine di assicurare la coerenza dei piani provinciali.
- 5. Il Piano annuale deve contenere le azioni finalizzate a:
 - diffondere la conoscenza dei principi e degli obiettivi di sviluppo sostenibile;
 - diffondere la conoscenza delle caratteristiche e dell'impatto economico delle società benefit;
 - diffondere la conoscenza dell'Albo delle Società benefit di Puglia e dei vantaggi derivanti dall'iscrizione;
 - promuovere la circolazione delle buone prassi delle società benefit iscritte all'Albo;
 - promuovere la creazione e l'espansione di competenze in tema di sviluppo sostenibile;
 - promuovere la collaborazione tra soggetti pubblici e privati in tema di sviluppo sostenibile;
 - garantire la pubblica diffusione delle relazioni annuali di impatto presentate dalle società iscritte all'Albo;
 - sostenere e collaborare con Università e Centri di Ricerca nelle attività di analisi delle relazioni di impatto e degli standard di valutazione esterni impiegati per la loro redazione.

Art. 16

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.